



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
AGRIGENTO**

Il Giudice di Pace di Agrigento, in pers. dell'Avv. Giuseppe Alioto, ha emesso e dato lettura alle parti della seguente

ORDINANZA

nel processo penale iscritto al n. 19/2009 del R.G. G.d.P. (n. 624/2009 del R.G. **Notizie di Reato P.M.**) nei confronti dei Sigg.ri:

.....
..... ni

.....
.....
tutti sedicenti e tutti imputati per il reato previsto e punito dall'art. 10 *bis* del D.L.vo n. 286/98, come introdotto dall'art. 1, comma 16°, lettera a), della Legge n. 94 del 2009 *perché facevano ingresso nel territorio dello Stato Italiano in violazione delle norme del d.lvo 286/98; in particolare giungevano presso l'Isola di Lampedusa a bordo di un motopesca lasciato alla deriva; in Lampedusa il 9 agosto 2009*

PREMESSO

Con provvedimento del 14.08.09, ritualmente notificato agli imputati ed al loro difensore, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento autorizzava la citazione contestuale a giudizio (*ex art. 20 ter* D.L.vo n. 274 del 2000), davanti a questo Giudice di Pace, degli stranieri in epigrafe generalizzati, per rispondere della contravvenzione di cui all'art. 10 *bis* del D.L.vo n. 286/98 con specifico riferimento alla condotta di cui al capo di imputazione sopra riportato.

All'udienza del 27.08.09, corretti degli errori materiali nel capo di imputazione, la difesa dell'imputato Dhebi Nabil, depositando apposita memoria, sollevava la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 *bis* e 16, comma 1°, del D.L.vo n. 286 del 1998 e 62 *bis* del D.L.vo n. 274 del 2000 per la violazione: degli artt. 3 e 25 della Costituzione, sotto il profilo della denunciata lesione del principio di ragionevolezza e della natura di *extrema ratio* della norma penale; degli artt. 3 e 27 della Costituzione, sotto il profilo della ritenuta violazione del principio di eguaglianza, proporzionalità della pena e personalità della responsabilità penale; degli artt. 2 e 117 della Costituzione, sotto il profilo della ritenuta violazione dell'art. 8 della C.E.D.U.; dell'art. 25 della Costituzione, sotto il profilo della asserita violazione del principio di irretroattività della legge penale; dell'art. 117 della Costituzione, sotto il profilo della inosser-

vanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali assunti con l'art. 11 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 16.11.66 dell'Assemblea Generale dell'O.N.U.. Deduceva, altresì, l'incostituzionalità dell'art. 4, comma 2°, del D.L.vo n. 274 del 2000 per la ritenuta lesione del principio di irragionevolezza stante l'attribuzione della specifica competenza penale al Giudice di Pace, nonché degli artt. 20 *bis*, 20 *ter* e 32 *bis* dello stesso D.L.vo per la violazione degli artt. 25 e 111 della Costituzione, sotto il profilo della lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo.

All'udienza del 22.09.09, risolte le questioni di nullità della citazione dedotte nell'udienza precedente e data lettura dell'imputazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, depositando anch'essa apposita memoria, sollevava la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 *bis* e 16, comma 1°, del D.L.vo n. 286 del 1998 e 62 *bis* del D.L.vo n. 274 del 2000 per la violazione: degli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, sotto il profilo della ritenuta violazione dei principi di materialità ed offensività del diritto penale nonché di quelli di proporzionalità e ragionevolezza della legge penale; dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della evidenziata ingiustificata disparità di trattamento tra condotte identiche per fatti che esulano da una condotta volontaria dei soggetti interessati; dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza per la mancata attribuzione di rilevanza, in seno alla nuova fattispecie criminosa, ad eventuali giustificati motivi che potrebbero determinare la condotta illecita; e dell'art. 117 della Costituzione, sotto il profilo della violazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di trattamento dei migranti.

All'udienza del 29.10.09, anche la difesa degli altri imputati sollevava la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 *bis* e 16, comma 1°, del D.L.vo n. 286/98 e 62 *bis* del D.L.vo n. 274/00, depositando memoria nella quale censurava le citate disposizioni nei medesimi termini già dedotti dalle altre parti.

Il giudizio veniva istruito con le produzioni documentali offerte dalle parti e con l'assunzione della prova testimoniale a mezzo dei testi: Sanfilippo Giuseppe, assistente della P.S. in servizio presso la Squadra Mobile di Agrigento; Miragliotta Federico, direttore *pro tempore* dell'associazione "Lampedusa Accoglienza"; e Neri Federico, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Lampedusa.

Esaurita l'istruttoria dibattimentale, il processo veniva rinviato all'odierna udienza, in esito alla quale viene data lettura del presente provvedimento.

Tanto premesso, il sottoscritto Decidente, in riferimento alle dedotte censure di inco-

stituzionalità

OSSERVA

1) SULLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI SOLLEVATE

Gli elementi di prova acquisiti in giudizio consentono di ritenere astrattamente provata la responsabilità degli imputati in relazione alla fattispecie contravvenzionale loro contestata in imputazione.

Ed invero, dall'esame del teste Neri è emerso che egli, nella mattina del 09.08.09, su segnalazione pervenuta presso la Stazione ove prestava servizio, si recava nella locale Via Madonna di Lampedusa ove riscontrava dei gruppi di stranieri che presentavano le scarpe e le parti basse del pantalone bagnate; richiesti loro i documenti, questi non gli venivano esibiti; indi, gli stranieri venivano prelevati dal personale della "Lampedusa Accoglienza" e condotti presso il locale C.I.E.. Il teste ha, altresì, riferito che, a seguito del rinvenimento della imbarcazione, si appurava che gli stranieri erano sbarcati nella spiaggia denominata *Isola dei Conigli*. Ha, infine, precisato che le successive fasi di identificazione degli stranieri erano state effettuate da personale della Questura di Agrigento presso il C.I.E. e che gli stranieri erano in numero di 21.

Il teste Sanfilippo ha riferito di avere ricevuto presso il proprio Ufficio i cartellini datiloscopici redatti dal personale dell'Ufficio Immigrazione presso il C.I.E. di Lampedusa, unitamente ad una informativa nella quale si precisava che gli stranieri sbarcati il 09.08.09 ed ivi identificati erano privi di documenti e/o di valido titolo per l'ingresso nel territorio nazionale. Ha, pertanto, proceduto alla denuncia degli stessi, ossia gli odierni imputati, per il reato di cui all'art. 10 *bis* del D.L.vo n. 286/98, per avere fatto ingresso in Italia violando le disposizioni del decreto medesimo.

Nessuna prova contraria, né la sussistenza di cause di giustificazione e/o di esimenti è stata, di contro, fornita dalla difesa degli imputati.

La risoluzione dei dubbi di legittimità costituzionale dedotti da tutte le parti del presente processo si rende, quindi, pregiudiziale ai fini della decisione dello stesso.

In altri termini, laddove le norme censurate venissero ritenute incostituzionali, gli imputati, nonostante l'esito della disposta istruzione, non potrebbero essere, comunque, condannati, stante l'irrelevanza penale dei fatti loro ascritti nel capo di imputazione.

2) SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DI TALUNE DELLE QUESTIONI SOLLEVATE

a) **Violazione del principio di offensività della legge penale di cui agli artt. 25 e 27 della Costituzione.**

Non appare a questo Giudice manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità della norma di cui all'art. 10 *bis* del D.L.vo n. 286/98 sotto il profilo della violazione



del principio di offensività della legge penale, ricavabile dagli artt. 25 e 27 della Costituzione, secondo il quale la sanzione penale può essere ammessa nel nostro ordinamento soltanto per la protezione di beni giuridici di rilievo costituzionale (*nullum crimen sine iniuria*). Si afferma, invero, in dottrina che l'oggetto del principio di offensività non può che rinvenirsi nel novero dei beni *costituzionalmente orientati*, da intendersi sia nei beni costituzionalmente rilevanti sia in quei beni costituzionalmente non incompatibili (come, ad esempio, l'ambiente).

In particolare, così come argomentato dalla Pubblica Accusa, si dubita che le condotte incriminate, già astrattamente considerate, siano offensive di un bene giuridico costituzionalmente orientato, risultando, piuttosto, formulate in chiave di mera disobbedienza delle norme che regolano il controllo dei flussi migratori.

Al riguardo, si rileva come il principio di necessaria offensività del diritto penale costituisca un limite alla discrezionalità del Legislatore: non è, invero, consentito, che - per finalità di mera deterrenza - siano introdotte sanzioni che non si ricollegano a fatti colpevoli ma, piuttosto, a modi di essere ovvero ad una mera disobbedienza priva di disvalore, anche potenziale, per un determinato bene giuridico che si deve proteggere (cfr. Corte Cost. n. 364/1988, n. 58/1995, n. 360/1995, n. 263/2000 e n. 354/2002).

Di contro, così come evidenziato dalla difesa degli imputati, l'art. 10 *bis* del D.L.vo n. 286/98, non colpisce fatti materiali imputabili al soggetto incriminato, bensì unicamente la sua condizione soggettiva, il suo *status*, di straniero irregolare.

In particolare, sebbene la Legge 94 del 2009 sia stata promossa come strumento volto a meglio tutelare la sicurezza dei cittadini, non si ritiene che le condotte di nuova incriminazione siano lesive del bene della sicurezza pubblica, in quanto - anche sulla scorta di quanto considerato nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 22/2007 e n. 78/2007, il mancato rispetto delle norme sull'ingresso o sulla permanenza nel territorio dello Stato non può essere ritenuto, di per sé, quale indice di pericolosità sociale.

Più precisamente, con la pronuncia n. 22/2007, la Corte ha ritenuto il reato di cui allo art. 14, comma 5°-ter, del D.L.vo n. 286/98 (inottemperanza all'ordine di allontanamento del Questore) come una *fattispecie che prescinde da una accertata o presunta pericolosità dei soggetti responsabili*. E quindi, a maggior ragione, deve ritenersi che, una presunzione di pericolosità non possa affatto ricorrere per i soggetti responsabili della condotta tipica di nuova incriminazione, ai quali non è ascrivibile nemmeno la mancata osservanza di un provvedimento amministrativo.

Mentre, con la sentenza n. 78/2007, la Corte ha sottolineato che *il mancato possesso di titolo abilitativo alla permanenza nello Stato è un indice che di per sé non è univo-*

camente sintomatico ... di una particolare pericolosità sociale.

In definitiva, l'ingresso o la presenza illegale del singolo straniero non paiono rappresentare, di per sé, fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale, ma sono l'espressione di una condizione individuale, la condizione di migrante; la relativa incriminazione, quindi, assume un connotato discriminatorio *ratione subiecti* contrastante, tra le altre cose, con la fondamentale garanzia costituzionale in materia penale in base alla quale si può essere puniti solo per fatti materiali.

b) Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e sussidiarietà della legge penale di cui agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione.

Ugualmente, questo Giudice fa proprio e condivide il dubbio di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 10 *bis* del D.L.vo n. 286/98, sollevato sia dalla pubblica accusa e sia dalle difese degli imputati, con riferimento ai principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e sussidiarietà, ricavabili da una interpretazione sistematica degli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, che impongono l'intervento della sanzione penale soltanto come *extrema ratio*, quando, cioè, lo scopo protettivo non possa essere raggiunto attraverso altri strumenti dell'ordinamento giuridico.

In merito, si approvano le considerazioni svolte dalla difesa degli imputati secondo le quali la nuova norma penale ha introdotto una fattispecie di reato *tecnicamente inutile ... in quanto la sua applicazione si sovrappone integralmente alla già esistente disciplina amministrativa relativa all'espulsione e persegue le stesse finalità perseguite dal legislatore in campo amministrativo.*

Nel caso di specie, invero, l'obiettivo perseguito dalla nuova fattispecie incriminatrice è costituito dall'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato. Ciò è dimostrato, come dettagliatamente rilevato dalla Procura della Repubblica, dal fatto che la sanzione penale di cui all'art. 10 *bis* del D.L.vo n. 286/98 è caratterizzata da un *carattere cedevole che, oltre a comprovare l'assoluta inconsistenza della lesione al bene giuridico che si assume di voler tutelare, ne rivela la superfluità.*

Si considerino, in tal senso, le seguenti disposizioni:

- 1) il nuovo art. 10 *bis*, comma 2°, del D.L.vo cit., che stabilisce che la pena prevista non si applica allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento emesso ai sensi dell'art. 10, comma 1°, del D.L.vo medesimo;
- 2) il nuovo art. 10 *bis*, comma 5°, del D.L.vo, che dispone la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dello straniero, la cui espulsione o il cui respingimento *ex art. 10 comma 2° del D.L.vo n. 286/98*, nelle more del giudizio penale per il reato *de quo*, venga effettivamente eseguito;

3) il nuovo art. 16, comma 1°, del D.L.vo cit., in uno al nuovo art. 62 *bis* del D.L.vo n. 274/2000, i quali consentono al Giudice di applicare in luogo della pena pecuniaria la sanzione sostitutiva dell'espulsione la quale, in ogni caso, deve essere già disposta in via amministrativa;

4) il nuovo art. 10 *bis*, comma 4°, del D.L.vo, che esclude la necessarietà (al contrario di quanto previsto in termini generali in caso di reato commesso da cittadini extracomunitari) di un preventivo nulla osta da parte dell'A.G. per l'esecuzione dell'espulsione dello straniero.

L'esame di tali norme induce a ritenere non manifestamente infondato il dubbio relativo alla ragionevolezza ed alla proporzionalità (e, quindi, alla costituzionalità) di un reato:

- la cui configurabilità o punibilità viene meno in caso di emissione di un provvedimento di respingimento alla frontiera;
- per il quale il Giudice è obbligato a prendere atto, senza rilasciare alcun nulla osta, dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione amministrativa o del respingimento c.d. *differito* (art. 10, co. 2°, D.L.vo 286/98) dell'imputato che sta giudicando e limitarsi ad emettere una mera pronuncia di non luogo a procedere;
- il cui accertamento può concludersi con l'irrogazione di un provvedimento (avente natura di sanzione sostitutiva) di espulsione che, per quel che qui specificamente interessa, in nulla differisce ed in tutto si sovrappone al provvedimento (amministrativo) di espulsione ovvero di respingimento *differito* che, peraltro, deve essere vincolativamente emesso dall'Autorità amministrativa competente;
- che prevede (così come evidenziato da tutte le parti) una pena priva di effettività, di funzione deterrente e di efficacia rieducativa, dal momento che appare probabile che la pressoché totalità degli stranieri condannati risulterà insolubile (cfr., sul punto, il parere espresso dal C.S.M. in data 10.06.09 sul d.d.l. n. 733 del 2008).

Appaiono, pertanto, evidenti sia la piena corrispondenza della sfera applicativa della nuova figura di reato con l'area dei casi per i quali era già - ed oggi continua ad essere - prevista l'espulsione amministrativa o il respingimento *differito* e sia il carattere obiettivamente superfluo della sanzione penale, testimoniato dalla chiara volontà legislativa di privilegiare risultati (l'effettivo allontanamento dello straniero clandestino o irregolare) ottenibili attraverso l'uso di strumenti amministrativi già esistenti prima della riforma, alla cui concreta operatività ostavano non già carenze normative bensì difficoltà di carattere amministrativo/organizzativo (cfr. il citato parere del C.S.M.).

La perseguibilità penale dello straniero appare irragionevole, non agevolando né condizionando in alcun modo le procedure di espulsione, le quali restano ancorate ai presupposti giustificativi e fattuali previsti dalla legge - anche relativamente alla possibilità di eseguirle nel concreto - del tutto impermeabili all'esito del processo penale.

c) Violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Si condividono, ancora, le censure di incostituzionalità, sollevate dalla Procura della Repubblica sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, della norma di cui all'art. 10 *bis*, comma 5°, del D.L.vo n. 286/98, che prevede la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per il reato *de quo* nell'ipotesi in cui, nelle more del giudizio, sia acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento *differito* dello straniero nei confronti del quale si sta procedendo penalmente.

In merito, si osserva come tale previsione finisca col generare una disparità di trattamento, priva di ragionevole giustificazione e lesiva dell'art. 3 della Costituzione.

Poiché, infatti, la esecuzione dei provvedimenti di espulsione e/o di respingimento è rimessa alla discrezionalità (ed alla disponibilità di mezzi) dell'Autorità amministrativa, senza che nessun rilievo ricoprano a tal fine la volontà e le azioni dello straniero, l'accertamento giurisdizionale di condotte identiche potrà determinare effetti diversi (sentenza di condanna o di non luogo a procedere) in forza di circostanze assolutamente estranee alla sfera di intervento degli imputati.

Per tale ragione, la norma impugnata collide con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto impone l'applicazione della condanna penale nei confronti di un soggetto la cui condotta in nulla si discosta da quella di un altro soggetto, il quale, tuttavia, per il verificarsi di condizioni che prescindono dalla sua volontà e dalla sua azione (l'esecuzione del provvedimento di espulsione o di respingimento nei suoi confronti) e, comunque, in assenza di una valida ragione che giustifichi la disparità di trattamento, deve essere prosciolto.

Né si può ritenere che il contrasto appena denunciato possa risolversi attraverso l'eliminazione delle norme favorevoli al reo, in quanto ciò si tradurrebbe in un'inammissibile censura costituzionale in *malam partem* (cfr. Corte Cost. n. 508/2000).

d) Violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Si condividono, ancora, i dubbi di costituzionalità della norma in questione, sollevati da tutte le parti sotto il profilo di una ulteriore violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Appare ingiustificata ed immotivata, invero, la disparità di trattamento generata dalla mancata attribuzione di rilevanza, in seno alla nuova fattispecie criminosa, ad eventu-

ali *giustificati motivi* che potrebbero determinare le condotte punite, diversamente da quanto è invece espressamente previsto nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 14, comma 5°-ter, del D.L.vo n. 286/1998.

La Corte Costituzionale (sentenze n. 5/2004 e n. 22/2007) ha chiaramente sottolineato il rilievo che l'esimente in questione può avere ai fini della *tenuta costituzionale* di disposizioni del genere di quella introdotta.

e) Violazione dell'art. 117 della Costituzione.

Infine, il sottoscritto Giudice di Pace non ritiene infondato il dubbio sulla legittimità costituzionale della norma in questione per la violazione dell'art. 117 della Costituzione, con riferimento agli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di trattamento dei migranti.

Ed invero, è pacifico come da tale norma costituzionale discenda l'obbligo del Legislatore ordinario di rispettare le norme poste dai trattati e dalle convenzioni internazionali, con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con gli obblighi internazionali di cui all'art. 117, 1° comma, della Costituzione viola, per ciò stesso, tale parametro costituzionale, che realizza un c.d. *rinvio mobile* alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati. Ne consegue che al Giudice interno spetta interpretare la norma nazionale in modo conforme alla disposizione internazionale e, qualora dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, deve proporre la relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, 1° comma, della Costituzione (cfr. Corte Cost. n. 349/2007).

Sul punto, si condividono e si fanno proprie le censure di incostituzionalità sollevate dalla Procura della Repubblica di Agrigento in relazione alla violazione delle disposizioni del *Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti*, sottoscritto nel corso della conferenza di Palermo (12-15 dicembre 2000).

In particolare, l'art. 6 del Protocollo prevede che *ogni Stato Parte adotta misure legislative ... per conferire il carattere di reato ai sensi del suo diritto interno* ad alcune condotte (traffico di migranti, fabbricazione di falsi documenti di viaggio, il permettere ad una persona che non è cittadina o residente permanente di rimanere nello Stato interessato senza soddisfare i requisiti necessari per permanere legalmente in esso, ecc.); mentre l'art. 5 stabilisce che *i migranti non diventano assoggettati all'azione penale fondata sul presente Protocollo per il fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all'art. 6*; infine, l'art. 16 obbliga gli Stati contraenti a prendere *misure a-*

Alleb

dequate, comprese quelle di carattere legislativo se necessario, per preservare e tutelare i diritti delle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all'art. 6, nonché a fornire un'assistenza adeguata ai migranti la cui vita, o incolumità, è in pericolo dal fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all'art. 6.

Può, quindi, ritenersi che la norma di cui all'art. 10 *bis* del D.L.vo n. 286/98, comportando l'incriminazione di persone che si trovano in una determinata condizione in relazione alla quale si è assunto l'impegno di assisterle e proteggerle, versi in una condizione di contraddizione nei confronti delle disposizioni appena enunciate.

f) Le ulteriori censure di incostituzionalità sollevate dalle parti non possono assumere rilievo nel caso in esame. Ed invero:

- la violazione degli artt. 117 della Costituzione ed 8 della C.E.D.U. appare irrilevante con riferimento al caso di specie, stante che gli imputati non si trovavano già in Italia al momento dell'entrata in vigore delle norme denunciate e non potevano avere ivi instaurato rapporti privati e familiari;

- la violazione degli artt. 117 della Costituzione ed 11 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici non appare specificatamente motivata sotto il profilo della fondatezza né questo Giudice ravvisa idonei motivi per poterla sollevare d'ufficio;

- la violazione del principio di irretroattività della legge penale appare irrilevante avuto riguardo al caso di specie, stante che gli imputati non si trovavano già in Italia al momento della entrata in vigore delle norme denunciate;

- la violazione del principio di uguaglianza, dedotta dalla difesa degli imputati con riferimento alla disparità di trattamento tra qualunque straniero irregolare e quello che rientri nella categoria *colf e badanti*, appare irrilevante, stante che gli imputati non si trovavano già in Italia al momento della entrata in vigore delle norme denunciate e la imputazione per cui è causa si riferisce alla condotta di ingresso illegale e non già alla permanenza illecita nel territorio dello Stato;

- l'attribuzione della competenza specifica per il reato in esame al Giudice di Pace non appare manifestamente irragionevole, stante che la pena prevista dalla legge rientra in quella, ordinariamente, irrogabile da questa Autorità Giudiziaria secondo le disposizioni di cui al D.L.vo n. 274/2000;

- la violazione del diritto di difesa e del giusto procedimento appaiono manifestamente infondate stante la facoltà per l'imputato, prevista dalla disposizione di cui all'art. 32 *bis* del D.L.vo n. 274/2000, di chiedere termine a difesa.

3) SULLA POSSIBILITÀ DI OFFRIRE UNA INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLE NORME CENSURATE

Alcat

La particolare natura delle censure di incostituzionalità sopra *esposte sub a), b), c) ed e)* nel paragrafo che precede rende oggettivamente impossibile la possibilità di offrire una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme contestate.

Qualche perplessità può sorgere in relazione al motivo di non manifesta infondatezza evidenziato *sub d)* nel paragrafo medesimo.

Ed invero, il sottoscritto si è domandato se la previsione di eventuali *giustificati motivi* che potrebbero determinare le condotte punite dall'art. 10 *bis* del D.L.vo n. 286/98 si debba, comunque, ritenere sussistente nella fattispecie normativa, sia pure in assenza di una esplicita disposizione, in esito ad un procedimento interpretativo compiuto in ossequio ai principi costituzionali sanciti dalle cit. sentenze n. 5/2004 e n. 22/2007 della Corte Costituzionale.

Tuttavia, stante l'espressa previsione contenuta nella norma di cui all'art. 14, comma 5°-ter, del D.L.vo n. 286/98, tenuto presente il principio interpretativo enunciato dal noto brocardo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, questo Giudice presuppone che il Legislatore del 2009 abbia voluto categoricamente escludere la previsione della esimente in questione alla nuova fattispecie incriminatrice.

Di fronte a tale chiara opzione del Legislatore, si ritiene che non sussista alcuna possibilità per questo Giudice di procedere ad interpretazioni nel senso sopra precisato, le quali risulterebbero, invero, additive della citata palese manifestazione della *voluntas legis*.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Agrigento, in persona dell'Avv. Giuseppe Alioto.

Visti gli artt. 134 e ss. della Costituzione e 23 della Legge n. 87 del 11.03.53.

Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento.

Solleva questione di legittimità costituzionale degli artt.: 10 *bis* del D.L.vo n. 286 del 1998, introdotto, dall'art. 1, comma 16°, lett. a), della Legge 94 del 2009; 16, comma 1°, del D.L.vo n. 286 del 1998, così come modificato dall'art. 3, comma 16°, lett. b), della Legge 94 del 2009; e 62 *bis* del D.L.vo n. 274 del 2000, introdotto dall'art. 1, comma 17°, lett. d), della Legge 94 del 2009; e ciò per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Sospende il presente processo e dispone la trasmissione degli atti del medesimo alla Corte Costituzionale.


Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della medesima al Presidente del Senato




della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati.

Così deciso e letto in Agrigento, nell'udienza del 15 dicembre 2009.

Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Alioto



Depositato all'udienza del 15-12-'09

IL CAPOCELLORE 33
(Dott.  Guarneri)

